



Milano, 01/09/09
Prot. n. 775/2009/CT

Legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Analisi degli articoli in materia di energia.

Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare)

L'articolo 25 segna il ritorno dell'energia nucleare in Italia; l'obiettivo è quello di adottare misure che permettano di realizzare in tempi brevi e nel rispetto delle più avanzate norme di sicurezza gli impianti nucleari, cercando di risolvere i nostri problemi energetici.

Il **comma 1** dell'articolo 25 delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo relativamente a:

1. localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare;
2. sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo di materiali e rifiuti radioattivi (il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante “*Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*”, ha previsto norme per l'individuazione di un sito dove realizzare gli impianti e le infrastrutture per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi);
3. definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate (l'art. 4 del D.L. 314/2003 ha previsto la determinazione di misure di compensazione territoriale, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti fino al definitivo smantellamento degli stessi).

I decreti legislativi dovranno essere adottati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di pubblicità delle relative procedure ed emanati su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Inoltre, a seguito dell'approvazione di un emendamento della Lega Nord, occorrerà anche l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia (i pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi).

La delega (**comma 2**) prevista dal comma 1 dovrà avvenire nel rispetto di alcuni principi e criteri fra cui:

1. previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
2. definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
3. riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante al sito (con gli oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali);

4. previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
5. determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti;
6. previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica. Questa viene rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
7. previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate (l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi). L'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto amministrativo, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare;
8. previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
9. previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari;
10. previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning* (smantellamento degli impianti);
11. previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti e di opportune campagne di informazione sull'energia nucleare.

Il **comma 3** prevede che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che dovessero riguardare le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applicheranno le disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevedono, fra l'altro, la riduzione dei termini processuali (articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*").

Il **comma 4** inserisce nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*" (all'art. 11, comma 4) l'energia nucleare fra le fonti oggetto di precedenza, prodotte sul territorio nazionale, che deve essere assicurata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN).

Mentre il **comma 5** precisa che i decreti previsti dal comma 1 potranno essere modificati nel rispetto dei principi sopra enunciati, il **comma 6** chiarisce che non dovranno derivare maggiori oneri a carico del bilancio pubblico per quanto previsto dal presente articolo.

Infine, il **comma 7** prevede precise garanzie finanziarie che garantiscano la gestione in sicurezza delle sorgenti radioattive fino allo smaltimento finale.

La Lega Nord ha seguito con grande attenzione la tematica, contribuendo anche all'introduzione di alcuni importanti principi di delega grazie all'accoglimento di nostri emendamenti. "Finalmente

viene ridefinito in maniera chiara un piano energetico con una programmazione più ordinata” ha affermato l’On. Andrea Gibelli (Lega Nord), presidente della commissione Attività Produttive della Camera, chiarendo come il nostro sistema non possa più prescindere dall’introduzione dell’energia nucleare per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale.

“Nel momento in cui ci innamoriamo delle energie rinnovabili, bellissime e che fanno benissimo, dobbiamo intenderci che ci sono dei costi e che la scelta delle energie rinnovabili pesa sul sistema economico per 2-3 miliardi di euro e che realizzare oggi come oggi, invece di una centrale termoelettrica, degli specchi solari porterebbe a dover coprire circa venti chilometri quadrati (si tratta, quindi, di una scelta difficilmente sostenibile). Quando ci innamoriamo dei numeri 20-20-20 (ossia, nel 2020, la riduzione del 20 per cento della CO₂ ed il 20 per cento del risparmio) è bellissimo, ma tutto ciò costa 8 miliardi di euro. E mentre noi facciamo questi ragionamenti e spostiamo una virgola, la Cina nel giro di due anni con la sua produzione ha aggiunto, negli ultimi due anni, tutta la CO₂ che noi produciamo con tutti gli impianti energetici europei”, così l’On. Massimo Polledri (Lega Nord) nel corso dei lavori alla Camera dei Deputati.

Art. 26 (Energia nucleare)

Il **comma 1** prevede che il CIPE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata, definisca le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

Sempre con delibera del CIPE (**comma 2**) sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure mirate a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali.

Il testo, modificato con l’approvazione di un emendamento della Lega Nord, favorisce la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l’utilizzo degli impianti di energia nucleare, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali utilizzatori di energia elettrica con finalità di politiche industriali e sociali. Un ruolo che è stato importante, quello della Lega Nord, nella definizione del comma 2 “dove, in qualche modo, noi diamo forma e sostanza alla componente industriale che è una certezza che potrà realizzare gli impianti. La Lega ha voluto fortemente che, con delibera del CIPE, si potesse immaginare un consorzio per lo sviluppo e l’utilizzazione degli impianti fatto da tutti. Oggi la scelta del nucleare deve unire, in qualche modo, tutto il tessuto sano produttivo; non possiamo immaginare che ci sia una fuga in avanti o grandi investimenti o anche concorrenza da parte di un imprenditore...” (On. Massimo Polledri, Lega Nord, nel corso dei lavori alla Camera dei Deputati).

Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

Questo articolo introduce una razionalizzazione degli organismi di natura pubblica che operano nel campo energetico e norme indirizzate a semplificare l’attuazione dei programmi per l’efficienza energetica, nonché a promuovere lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia.

Secondo il **comma 1** le amministrazioni dello Stato possono rivolgersi al Gestore dei servizi elettrici (GSE Spa) a supporto dello svolgimento di servizi specialistici in campo energetico e sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello Sviluppo economico.

Il **comma 2** dispone che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), al fine di rafforzare l’attività di tutela dei consumatori, si avvalga del GSE Spa e dell’Acquirente unico Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (in relazione alle funzioni di pubblicizzazione e diffusione delle condizioni di svolgimento dei servizi e di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni degli utenti, e relativamente allo svolgimento di attività tecniche di accertamento e di verifica dei costi a carico dei clienti).

Nell'ambito della razionalizzazione e dell'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e della loro semplificazione gestionale, il **comma 3** prevede la soppressione (dall'entrata in vigore della legge in esame) del Fondo bombole metano avente la funzione di controllo periodico dei serbatoi e di assicurazione contro gli eventuali rischi derivanti dal loro uso, e dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, istituita con il compito di gestire, senza fini di lucro, le scorte di riserva di prodotti petroliferi.

Al fine di incentivare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, il **comma 4** permette ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta (meccanismo che consente di "immagazzinare" l'energia elettrica prodotta quando non ci sono necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete quando serve), per gli impianti di proprietà fino a 200Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze e senza l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e di prelievo (fermo restando il pagamento degli oneri di rete). In questo modo, ed è questa la novità, l'energia potrà essere utilizzata non solo nel punto in cui viene prodotta ma anche per soddisfare i consumi di altri edifici comunali.

Questa disposizione è stata introdotta grazie ad un emendamento della Lega Nord con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del fotovoltaico attraverso l'azione dei comuni. "Energia pulita, rinnovabile, a buon mercato, ecologicamente sostenibile: è con questa filosofia che all'articolo 27 di questo provvedimento - grazie ad un emendamento proposto dalla Lega Nord - abbiamo dato la possibilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti di costruire degli impianti fotovoltaici con potenza fino a 200 kilowatt, mutuando la norma che è in vigore per gli impianti di potenza fino a 20 kilowatt ed estendendo chiaramente i benefici per lo scambio sul posto, che oggi è in vigore per impianti fino a 20 kilowatt, a tutto il territorio comunale per gli impianti fino a 200 kilowatt. Diamo quindi la possibilità ai Comuni medio-piccoli, che hanno una popolazione di circa 4.000-5.000 abitanti, di produrre l'energia elettrica di cui hanno bisogno per le esigenze delle proprie utenze. Non serve molto spazio per poterlo fare: bastano circa 2.000 metri quadrati di superficie, che dovrebbero essere disponibili, credo, in ogni Comune. Sicuramente i benefici arriveranno perché si produrranno circa 250.000 kilowattora ogni anno per ogni impianto con potenza fino a 200 kilowatt. Inoltre, la cosa che credo più ci interessi è che per ogni impianto di queste dimensioni riusciremo a risparmiare sino all'equivalente di 170 tonnellate di anidride carbonica, quindi a produrre meno CO₂. Dal punto di vista ambientale credo che questo sia un grandissimo risultato. Al di là del risparmio ambientale, ritengo che anche l'aspetto economico per i piccoli e medi Comuni sia di notevole rilevanza perché, come sappiamo, l'energia elettrica pubblica consumata in un Comune incide sul bilancio di ogni singola amministrazione per il 5-7 per cento. Se riusciamo a produrre l'energia elettrica con questo sistema, è semplice capire quale sarà il risparmio per il bilancio di un Comune", così il Sen. Gianpaolo Vallardi (Lega Nord) nel corso dei lavori al Senato.

Il servizio di scambio sul posto dell'energia prodotta, per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, può essere utilizzato secondo le modalità indicate dal comma precedente, anche dal Ministro della Difesa, con finalità di installazione di impianti energetici per il proprio approvvigionamento e anche per impianti di potenza superiore a 200 kW (**comma 5**).

Il **comma 6** attribuisce alla Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto) sia la gestione del Fondo bombole per metano sia le funzioni esercitate dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere (la Cassa si occupa attualmente della gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione).

La Cassa conguaglio GPL, cui sono trasferite le attribuzioni degli enti soppressi, succede a titolo universale agli enti stessi, in ogni rapporto e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica (**comma 7**).

Viene quindi mantenuta operativa la Cassa conguaglio, una disposizione vista favorevolmente dalla Lega Nord che ne riconosce l'importante ruolo di vigilanza e di controllo nel settore dei carburanti.

Il **comma 8** prevede, attraverso un atto di indirizzo strategico del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro dell'Economia e delle finanze, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della Sogin Spa nonché la necessità di disporre il conferimento di beni o rami di azienda di

Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%, operanti nel settore energetico.

Ai fini dell'attuazione dell'indirizzo strategico di cui al comma 8, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, provvederà alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa, in fase transitoria, gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento. Con l'entrata in vigore della legge in esame decadrà anche il Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, attualmente in carica (**comma 9**).

Il **comma 10** prevede la predisposizione di un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 che dovrà poi essere trasmesso alla Commissione europea. Il piano straordinario, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, dovrà contenere in particolare:

1. misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
2. misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
3. valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
4. meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
5. sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di certificati verdi attraverso l'ampliamento della domanda;
6. definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, e prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia (per uso civile abitativo o terziario), delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
7. misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

Relativamente allo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione e allo sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (**comma 11**).

Il **comma 12** prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine fissato al 31 dicembre 2008 entro cui agli impianti alimentati da energia rinnovabile, entrati in esercizio prima di tale data, viene riconosciuta la possibilità di cumulare più incentivi pubblici (tariffa onnicomprensiva e certificati verdi predisposti dalla legge finanziaria 2008, L. 244/2007).

All'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede, entro il limite di 300 mila euro per l'anno 2009, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo relativo agli interventi strutturali di politica economica (**comma 13**).

Il **comma 14** dispone che i criteri di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata. Gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo sono individuati mediante apposito decreto del Ministro per i Rapporti con le regioni, adottato di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Il **comma 15** prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della propria attività di vigilanza circa l'osservanza del divieto imposto agli operatori economici del comparto energetico di traslare sui consumatori l'onere dei maggiori costi relativi all'imposta sul reddito delle società (Robin tax), disponga l'adozione di meccanismi volti a semplificare gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a 448 milioni di euro.

Il **comma 16**, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affida ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame) la definizione di norme e procedure che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle varie tipologie di impianti che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili (sono fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe).

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre a determinare i corrispettivi di congruaggio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale (**comma 17**).

Il **comma 18** trasferisce, dai produttori e importatori, ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica, l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. 79/99 (con la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili che, dal 2011, sarà calcolata sul consumo, e cioè sull'energia prelevata dalla rete, e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto dall'art. 11 del citato D.Lgs. 79/99).

Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico definirà le modalità per procedere all'attuazione, a decorrere dal 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, delle disposizioni di cui al comma precedente (**comma 19**).

Il **comma 20** dispone che l'installazione e l'esercizio di impianti di microgenerazione (potenza inferiore a 50 kWe) sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*"; invece, l'installazione e l'esercizio di impianti di piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MWe), sono sottoposti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui allo stesso citato testo unico dell'edilizia.

Con il **comma 21**, e allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in "conto energia" e di servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da assegnare a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

Nel corso dei lavori al Senato il Sen. Gianpaolo Vallardi (Lega Nord) ha riferito che: "...si è pensato - sempre con un emendamento della Lega Nord - di dare anche la possibilità ai Comuni di mettere a disposizione dei propri cittadini alcune aree su cui realizzare impianti fotovoltaici, da cedere ai privati che vogliono accedere al conto energia. Ora anche chi non ha spazio in casa propria - sto pensando a tutti quelli che vivono in appartamento e che fino ad oggi non potevano, chiaramente, costruire un impianto fotovoltaico - può, con la partecipazione del suo Comune, realizzare un impianto fotovoltaico e beneficiare quindi dell'energia prodotta".

Il **comma 22**, relativamente agli interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili, introduce una variazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante "*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*", riconoscendo la validità delle decisioni condominiali, su tali temi, nel caso di adozione con la maggioranza semplice delle quote millesimali, precisando che tali quote millesimali sono quelle rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il **comma 23** proroga al 31 dicembre del 2009 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione (previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "*Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE*"), al fine di salvaguardare i diritti all'emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da tali impianti associati a reti di teleriscaldamento.

Con il **comma 24** sono introdotte modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), recante "*Disposizioni*

urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”.

In particolare la lettera a) ridefinisce gli aspetti relativi all'autorizzazione unica, riferita alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, per la quale:

1. vengono ricomprese tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie all'esercizio degli impianti;
2. vengono ricomprese tutte le opere e gli interventi necessari a risolvere eventuali interferenze con le altre infrastrutture esistenti;
3. va a costituire titolo a costruire oltre che tali infrastrutture, anche opere e interventi, in conformità al progetto approvato.

La lettera b) aggiunge al comma 3 del decreto citato una misura di salvaguardia che sospende le domande di permesso di costruire presentate ai comuni in quelle aree interessate da avvio del procedimento relativo alla realizzazione di impianti di energia elettrica, per un arco di tre anni.

La lettera c) sostituisce il comma 4-bis dell'art. 1-sexies del D.L. 239/2003 disponendo che, in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede alla concessione della stessa entro i novanta giorni successivi al termine dei centottanta fissati dal comma 3 dell'art. 1-sexies del decreto citato, previa intesa conclusa in un apposito comitato interistituzionale (i cui componenti sono designati dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate). Se entro i sessanta giorni successivi al termine sopra indicato (novanta giorni) non si pervenisse ancora alla definizione dell'intesa, si provvederà al rilascio dell'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con la partecipazione del Presidente della regione, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Con decreto del Ministro dello Sviluppo, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e previo parere della Conferenza stato-regioni, sono definite le regole di funzionamento del comitato interistituzionale.

La lettera d) introduce una serie di nuovi commi all'art. 1-sexies del D.L. 239/2003 miranti a precisare le procedure per la realizzazione degli elettrodotti, e chiarendo la non necessità di alcuna autorizzazione per determinati interventi di manutenzione (nuovo comma 4-quinquies). Occorrenza della DIA (denuncia di inizio attività), invece, che deve essere accompagnata da una dettagliata relazione e dal progetto definitivo, per varianti su elettrodotti di lunghezza non superiore a 1,5 Km lineari che però non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con la normativa in materia di elettromagnetismo (nuovo comma 4-sexies). Seguono quindi una serie di prescrizioni per la presentazione e l'applicazione della DIA (nuovi commi dal 4-septies al 4-quaterdecies) agli interventi citati.

Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante “*Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*” (c.d. decreto sblocca centrali), convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, viene modificato dal **comma 25** con l'inserimento, fra le opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche degli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Il **comma 26** modifica il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e stabilisce che le procedure speciali previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”) e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE che non comportino sostanziali modifiche rispetto al progetto approvato.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione ubicati in impianti industriali dismessi, e per gli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano specifiche condizioni agevolate; si tratta della deroga ai limiti di localizzazione territoriale (a condizione che vengano abbattute le emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti di legge previsti) fissati dall'art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 “*Misure urgenti a*

sostegno dei settori industriali in crisi” (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) per la riconversione degli impianti a olio combustibile in impianti a carbone o altro combustibile fossile (**comma 27**).

Il **comma 28** delega il Governo ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantiscano e assicurino oltre alla protezione ambientale, anche un regime concorrenziale e semplifichino i procedimenti amministrativi per l'utilizzo di tali risorse. La delega è esercitata secondo alcuni principi quali:

1. l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;
2. la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica, per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
3. la definizione di procedure semplificate e l'abrogazione di regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.

Con il **comma 29** sono abrogate alcune disposizioni (dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal precedente comma) relative alla concessione in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale, accordata in via preferenziale all'ENEL o all'ENI a parità di condizioni.

Il **comma 30**, intervenendo in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici dispone che l'eventuale rifiuto regionale della proposta ministeriale d'intesa per la realizzazione di tali impianti deve essere espresso con provvedimento motivato, chiaro e dettagliato.

Il **comma 31**, modificando l'articolo 46 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”* (collegato alla finanziaria 2008) dispone che la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti, siano autorizzati attraverso un procedimento unico con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

La semplificazione normativa introdotta con la citata autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione di tali impianti. L'intesa con le regioni costituisce variazione degli strumenti urbanistici in vigore con l'obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui gli impianti di rigassificazione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti e costituisce altresì approvazione della variante del piano regolatore portuale.

Il **comma 32** chiarisce che le disposizioni del nuovo articolo 46 del D.L. 159/2007, così come sostituito dal comma 29, si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla stessa data.

Il **comma 33** va così ad abrogare l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”* che disciplina il procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di

siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia (viene tuttavia fatta salva l'applicazione dell'art. 8 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova norma per i quali non sia esercitata l'opzione ai sensi del comma 32).

Il **comma 34** sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della L. 239/2004 relativi alle disposizioni in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. In particolare i nuovi commi 77 e 78 vanno a regolamentare rispettivamente:

1. (nuovo comma 77) il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, viene rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*". Questo permesso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistenti in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi;

2. (nuovo comma 78) l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale (su istanza del titolare del permesso di ricerca), da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla L. 241/90.

Le nuove disposizioni (nuovo comma 77) escludono le amministrazioni locali dalla partecipazione al procedimento unico per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma a cui partecipano, invece, le amministrazioni statali e regionali competenti. Tale esclusione, però, è in parte compensata (nuovo comma 78) dal coinvolgimento degli enti locali nel procedimento unico previsto per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere connesse. A fronte di ciò la Lega Nord ha presentato (a firma dell'On. Lorenzo Bodega) un ordine del giorno, approvato dal Parlamento, con il quale viene chiesto che i "*territori competenti possano esprimere pareri e giudizi in merito a determinate operazioni che vanno ad intaccare ambiti da sempre tutelati dal punto di vista paesaggistico e ambientale...*", e con lo scopo di "*coinvolgere sempre, al di là dell'interesse generale e della normativa nazionale, intervenuta per tutelare la ricerca di fonti energetiche, le realtà locali che sono l'espressione più diretta della volontà delle nostre popolazioni e dei nostri territori*".

I nuovi commi 79-80, invece, regolamentano, similmente ai nuovi commi 77-78, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Nel merito, il permesso è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le sole amministrazioni statali interessate (nuovo comma 79). L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie è concessa, previa valutazione d'impatto ambientale (VIA), da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, ma non in seguito ad un procedimento unico (nuovo comma 80).

Nel caso in cui l'attività di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (prevista dal comma 79) non riguardi aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, questa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA (nuovo comma 81).

I nuovi commi 82 e 82-bis chiariscono la disciplina delle autorizzazioni (di cui al nuovo comma 78), fissando il primo l'applicazione, alle citate autorizzazioni, del disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*" (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che impone il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del Ministro dell'Ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di

subsidenza sulle coste) e il secondo l'assimilazione del rilascio delle medesime autorizzazioni a variante urbanistica (nel caso le opere interessate comportino variazione degli strumenti urbanistici). Ricordiamo che in sede di conversione del D.L. 112/2008 è stata la Lega Nord ad introdurre la preventiva intesa fra il Ministero dell'Ambiente e le regioni coinvolte, mirante ad accertare la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza, sulla base degli studi che devono essere eseguiti dai soggetti interessati.

I nuovi commi da 82-ter a 82-sexies regolano il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estendendo la disciplina a tutte le tipologie di coltivazione. Il rilascio della concessione avviene a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti. Nel procedimento unico di cui ai nuovi commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 nell'ambito della quale vige il principio del silenzio-assenso delle amministrazioni convocate (cioè si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà).

Le nuove disposizioni dei commi da 77 a 82-sexies dell'art. 1 della L. 239/2004 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente (**comma 35**).

Il **comma 36** sopprime il Comitato centrale metrico, un organo costituito dai rappresentanti di vari Ministeri con funzioni di consulenza e vigilanza nell'ambito del sistema nazionale di taratura e deputato ad esprimere pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'Industria.

Conseguentemente a tale soppressione il **comma 37** prevede che il Ministero dello Sviluppo economico, in tutti i casi in cui, per disposizione di legge o di regolamento, sia prevista l'acquisizione del parere tecnico del Comitato centrale metrico, possa chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, ovvero ad istituti universitari con i quali vengono stipulate convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 38** prevede una spesa massima di tre milioni di euro per l'anno 2009 per lo svolgimento, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale prevista dal D.L. 112/2008. In materia di geotermia si dispone che (**comma 39**), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata, venga emanato un decreto che definisca le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per i quali è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.

Il **comma 40**, invece, modifica l'art. 9, comma 1, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante "*Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*". In particolare il comma 1 dell'art. 9 citato, stabilisce che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzo di acque calde, comprese quelle di sorgenti, per una potenza termica complessiva non superiore a 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario e ad emissione nulla (si tratta di procedura di autorizzazione semplificata per le "piccole utilizzazioni locali" prevista per pozzi fino a 400m di profondità).

Il **comma 41** dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita sia alle risorse geotermiche d'interesse nazionale, sia alle risorse geotermiche di interesse locale (L. 896/86).

Il **comma 42**, integrando l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" relativo alla promozione dell'energia rinnovabile, stabilisce che per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente

debba dimostrare, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

“...secondo la stessa filosofia, si è pensato - sempre con un emendamento della Lega Nord - di dare anche la possibilità ai Comuni di mettere a disposizione dei propri cittadini alcune aree su cui realizzare impianti fotovoltaici, da cedere ai privati che vogliono accedere al conto energia. Ora anche chi non ha spazio in casa propria - sto pensando a tutti quelli che vivono in appartamento e che fino ad oggi non potevano, chiaramente, costruire un impianto fotovoltaico - può, con la partecipazione del suo Comune, realizzare un impianto fotovoltaico e beneficiare quindi dell'energia prodotta”; così il Sen. Gianpaolo Vallardi (Lega Nord) nel corso dei lavori al Senato.

Il **comma 43** modifica l'allegato IV, Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” includendo nella verifica di assoggettabilità per la loro sottoposizione alla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica) i progetti di competenza regionale solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW, relativamente agli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e agli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Il **comma 44** dispone la soppressione del secondo periodo del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che tratta la disciplina di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La parte soppressa è quella in cui si prevede che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico) la decisione, dove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano (la disposizione che prevedeva il potere delle Giunte regionali di decidere sull'autorizzazione, nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza dei servizi, era stata introdotta dalla legge finanziaria 2008, di cui alla L. 244/2007).

Il **comma 45** consente, modificando l'attuale legislazione, la remunerazione dell'energia elettrica, prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito del servizio di scambio sul posto (a condizioni economiche di mercato), per la parte di energia immessa in rete e nei limiti del valore che eccede il costo sostenuto per il consumo dell'energia (fino ad oggi, in base al D.Lgs. 387/2003 non era consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Il **comma 46** sostituisce l'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 “*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210) prevedendo l'istituzione di una Cabina di regia nazionale (organizzata e disciplinata da specifico decreto) per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, al posto dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti medesimi. Ciò al fine di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il **comma 47** introduce una serie di modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, fra le quali:

1. il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si occuperà del supporto alla gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (e non più, come previsto attualmente, della gestione diretta delle suddette attività);
2. il Comitato nazionale svolgerà la funzione di Autorità nazionale competente;
3. il Comitato nazionale svolgerà attività di supporto (e non farà più attività di indirizzo) al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione alle

riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

4. il Comitato si propone al Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare per la realizzazione di azioni mirate all'attuazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Art. 28 (Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Con questo articolo vengono rivisti i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) nell'ottica di tutelare e difendere maggiormente i clienti finali e garantire la concorrenza sul mercato.

Il **comma 1** prevede che, nell'ambito della regolazione dei servizi di pubblica utilità, per i settori dell'energia elettrica e del gas, ed al fine di tutelare i clienti finali e garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ricomprendano tutte le attività della relativa filiera dei settori dell'energia e del gas.

Oltre alla comunicazione già prevista dalla normativa sui servizi e l'attività svolta (**comma 2**), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 gennaio di ogni anno, riferisce, anche in un'ottica di promozione della competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale e di tutela degli utenti-consumatori (con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate), alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il **comma 3** chiarisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ai compiti attribuiti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4**, infine, rivede le sanzioni pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, relativamente alla misura minima di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", che passa da lire 50 milioni a euro 2.500.

Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare)

L'articolo 29 dà vita all'Agenzia per la sicurezza nucleare, un organismo identificato come l'unica autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Il **comma 1** istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare; inoltre, si occupa della gestione e della sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, della protezione dalle radiazioni, nonché delle funzioni e dei compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

L'Agenzia (**comma 2**) è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e svolge le proprie funzioni senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica (**comma 3**).

Inoltre, l'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente e ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia deve altresì presentare annualmente una relazione al Parlamento sulla sicurezza nucleare oltre che mantenere e sviluppare relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati (**comma 4**).

Il **comma 5** sancisce che l’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e ad essa compete, in particolare:

1. esprimere pareri obbligatori e vincolanti sulle autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1;
2. la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
3. svolgere ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture;
4. la produzione di regolamenti, standard e procedure tecniche e la pubblicazione di rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
5. imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti, o nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare (salvo che il fatto costituisca reato), sanzioni amministrative pecuniarie (queste non sono inferiori nel minimo a 25.000 euro e non sono superiori nel massimo a 150 milioni di euro), nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. L’Agenzia comunica annualmente all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati;
6. informare il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari all’utilizzo delle tecnologie nucleari;
7. definire e controllare le procedure che i titolari dell’autorizzazione all’esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA).

Il **comma 6** prevede che l’Agenzia possa avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni e previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con apposito decreto e sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo all’Agenzia (**comma 7**).

Il **comma 8** spiega che l’Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente (designato dal Presidente del Consiglio dei ministri) e da quattro membri (due sono indicati dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello Sviluppo economico). I componenti dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente e i membri dell’Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell’ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi.

In base al **comma 9** il presidente dell’Agenzia ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri mentre le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Sono organi dell’Agenzia (**comma 10**) il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall’Agenzia all’unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, invece, è nominato dal Ministro dell’Economia e delle finanze ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello Sviluppo economico determina con specifico decreto i compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia e dei

suoi organi ed individua anche la sede dell’Agenzia. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell’ISPRA e dell’ENEA (**comma 11**).

Gli organi dell’Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni (**comma 12**).

Il **comma 13** chiarisce che il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, nè con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni amministrative pecuniarie (**comma 14**).

Il **comma 15** dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, lo statuto dell’Agenzia, che stabilisce i criteri per l’organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa.

Il **comma 16**, invece, fissa, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15, l’approvazione del regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri competenti.

Specifici decreti individueranno, poi, le risorse di personale dell’organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, che verranno trasferite all’Agenzia (nel limite di 50 unità) e le risorse di personale dell’organico dell’ENEA e di sue società partecipate, che saranno anche queste trasferite all’Agenzia (e sempre nel limite di 50 unità). Un ulteriore decreto trasferirà all’Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e apporterà le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti (**comma 17**).

Il **comma 18** definisce gli oneri relativi al funzionamento dell’Agenzia, determinati in 500.000 euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Il **comma 19** dispone che per l’amministrazione e la contabilità dell’Agenzia si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle finanze; il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale così come il bilancio preventivo.

Il **comma 20** stabilisce che fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all’Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), o dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA.

L’Agenzia (**comma 21**) può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al proprio funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invece, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell’Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (**comma 22**).

Art. 30 (Misure per l’efficienza del settore energetico)

L’articolo 30 affida al Gestore del mercato elettrico (GME) la gestione del mercato del gas naturale, introducendo particolari misure di garanzia in favore degli utenti finali domestici.

Il **comma 1** stabilisce che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (GME di cui all'art. 5 del D.Lgs. 79/99). La disciplina del mercato del gas naturale (organizzato dal Gestore secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza) è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il Gestore del mercato elettrico assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 2**).

Il **comma 3**, definendo il regime delle garanzie prestate a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal GME, dispone che le stesse (in qualunque forma prestate), non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del GME. Nei confronti dell'ammontare degli importi garantiti non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

Il **comma 4**, inoltre, demanda al GME la definizione delle modalità e dei tempi di escussione delle garanzie prestate nonché del momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore stesso.

Il **comma 5**, al fine di garantire elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, stabilisce che la società Acquirente unico Spa assicuri la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

Per quello che riguarda il mantenimento della competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il **comma 6** delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo mirato a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale e a garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

Il decreto di cui al comma 6 è trasmesso, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari le quali esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato (**comma 7**).

Per i clienti finali domestici (**comma 8**), al fine di salvaguardarne la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas, il Ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici indirizzi ai quali la società Acquirente unico Spa si deve attenere. Un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico stabilirà la data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma 5.

Il **comma 9** prevede un meccanismo indirizzato ad elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico della regione Sardegna. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà introdurre misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione attraverso l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

Con il **comma 10**, trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, si dispone la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle specifiche condizioni tariffarie agevolate per le forniture di energia elettrica definite a livello legislativo con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

Il **comma 11** dispone che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al D.Lgs. 20/2007 è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni (limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo il 7 marzo 2007, data di attivazione del decreto legislativo citato), per le nuove costruzioni o rifacimenti, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti e, sulla

base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione. Uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definirà i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici e a garanzia della non cumulabilità delle forme incentivanti.

Il **comma 12** differisce di un anno (dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009) i termini previsti dal D.Lgs. 20/2007 per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione (in attuazione dell'art. 1, comma 71, della L. 239/2004), purché i medesimi impianti, per effetto di detta proroga:

1. siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della L. 239/2004 e la data del 31 dicembre 2006;
2. siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della L. 239/2004 e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
3. entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, a condizione che i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Il **comma 13**, intervenendo sulla legge finanziaria per il 2008 (comma 152, art. 2 della L. 244/2007) stabilisce la possibilità di cumulare gli incentivi previsti dalla stessa finanziaria per le fonti rinnovabili con altri incentivi pubblici purché questi ultimi siano stati assegnati prima del 31 dicembre 2007. Inoltre, anche le regioni, oltre gli enti locali, rientrano, con queste modifiche, tra i soggetti responsabili che hanno diritto a richiedere e ottenere tariffe incentivanti relativamente agli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica (comma 173, art. 2 della L. 244/2007). Si ricorda che i commi 143-157 della finanziaria 2008 avevano delineato una disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevedendo il diritto di accesso ai contributi (tariffa onnicomprensiva e certificati verdi) a condizione che gli impianti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, non beneficiassero di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria.

Il **comma 14**, modificando il D.Lgs. 152/2006, inserisce tra le biomasse combustibili il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldato di legno vergine.

A decorrere dall'anno 2009 (**comma 15**), con decreto del Ministro dello Sviluppo economico e su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, deve essere previsto, trimestralmente, l'aggiornamento del valore della componente del costo evitato di combustibile (ossia il costo dell'impianto, dell'esercizio e della manutenzione e acquisto combustibile) di cui al provvedimento CIP 6/92 da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio (il provvedimento CIP 6/92 è stato introdotto per definire gli incentivi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e/o assimilate entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991; in particolare è stato previsto che i prezzi di cessione dell'energia, oltre ai costi evitati, includano per i primi otto anni di gestione degli impianti anche una serie di componenti, che vengono elencate, collegate ai maggiori costi della specifica tipologia di ciascun impianto). Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale (di cui a specifica deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), al fine di tenere conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, considerando altresì l'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile (l'Autorità, con deliberazione n. 249/2006, ha aggiornato la componente costo evitato di combustibile utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con l'attuale struttura del mercato del gas naturale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità).

Il **comma 16** prevede che un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze stabilisca, per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento, le norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale nonché per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico dello Stato (**comma 17**).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 18**) definisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili

istantaneamente e interrompibili con preavviso (il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a interruzioni della fornitura, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal Gestore della rete nazionale - Terna Spa, per assicurare la continuità del servizio elettrico), da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.

Il **comma 19** stabilisce specifiche esenzioni per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile.

Il **comma 20** prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministro dello Sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 (relative agli incentivi alle fonti rinnovabili usufruiti poi anche per quelle assimilate), da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscano a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare a questi produttori devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi di mancata risoluzione delle convenzioni, e cioè più bassi degli incentivi erogati (le convenzioni CIP6, di durata variabile che può arrivare fino a 15 o 20 anni, in precedenza sottoscritte con ENEL, sono successivamente passate in capo al GSE che ritira l'energia elettrica prodotta dagli impianti CIP6).

Per quello che concerne i contatori del gas il **comma 21** dispone che per i misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h, la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» è di 15 anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), può essere prevista una maggiore validità temporale, comunque non superiore a vent'anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurino più efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli installati (**comma 22**).

Il **comma 23** vieta l'apposizione di un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

Le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE», con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, saranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (**comma 24**).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori nè direttamente nè indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, la sostituzione può avvenire mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione (**comma 25**).

Il **comma 26**, modificando l'articolo 23-bis, comma 1, del D.L. 112/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, fa salve le disposizioni relative al mercato interno del gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144*" e all'art. 46-bis del D.L. 159/2007 (in base alle due norme citate il servizio di distribuzione del gas naturale viene affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, le quali devono essere bandite per ambiti ottimali). Così, gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato art. 46-bis del D.L. 159/2007, sono determinati dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. Gli ambiti non possono essere inferiori al territorio comunale.

Il **comma 27** stabilisce che, al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali, il Ministero dello Sviluppo economico determini, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.

Intervenendo sull'immissione al consumo del diesel miscelato con biodiesel come carburante per autotrazione, il **comma 28** modifica il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante "*Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti*" andando ad elevare dal 5% al 7% la percentuale di biodiesel ammessa nella miscela destinata al consumo in rete. In particolare le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7% possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra-rete che in rete mentre le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7% possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per il loro utilizzo.

Il **comma 29** modifica l'art. 7 del decreto 3 settembre 2008, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle finanze "*Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*", elevando dal 5 al 7% la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-biodiesel ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa.

Art. 31 (Semplificazione di procedure)

In un'ottica di semplificazione delle procedure, la certificazione energetica dell'edificio, o l'attestato di qualificazione energetica, previsti originariamente dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), vengono meno non solo per gli interventi su edifici esistenti o parti di edifici esistenti, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, ma anche relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Art. 32 (Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

L'obiettivo di questo articolo è sostenere lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l'estero, in un'ottica di realizzazione di un mercato unico dell'energia elettrica.

Il **comma 1** dispone che, allo scopo di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare e costruire uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*", nonchè le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che si abbia un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 2**), Terna Spa comunica un elenco delle possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello Sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il **comma 3** dispone che entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*. Nel bando dovranno essere specificate le misure ed i corrispettivi per il singolo *interconnector*, le condizioni del contratto da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*. Il perfezionamento di detto contratto è subordinato al rilascio di apposita

esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile.

Entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa, ciascun *interconnector* (**comma 4**), che ottiene l'esenzione di cui al precedente comma 3, deve entrare in servizio; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati, di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto.

Il **comma 5** dispone che alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che presentino i seguenti requisiti:

1. siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua);
2. si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione.

I clienti che soddisfano i requisiti di cui al precedente periodo possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 6**), entro 30 giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina le misure che consentano, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione e fino alla messa in servizio dell'*interconnector*, e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione.

A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina:

1. i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure. L'Autorità ha anche il compito di individuare le modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione, di cui al comma 3;
2. le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero, nell'ambito delle medesime misure.

Nel caso in cui (**comma 7**) i soggetti selezionati esercitino il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui al precedente comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi ad avvalersi delle misure di cui allo stesso comma non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

Il **comma 8** dispone la riduzione, ai clienti finali, selezionati nelle procedure di cui al presente articolo, delle obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna. A questa riduzione consegue la diminuzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle sopracitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna a soggetti diversi dai predetti clienti finali, previa rivalutazione delle necessità di sistema. Con l'estinguersi di queste obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso, eventualmente richiesti da Terna.

Le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità (**comma 9**), che si rendessero eventualmente disponibili, saranno assegnate da Terna ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere. L'asta verrà disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in modo da minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità.

Art. 33 (Reti interne di utenza)

L'articolo in esame introduce alcune semplificazioni per l'accesso alla rete elettrica di distribuzione da parte dei produttori di energia elettrica e dispone i criteri per la connessione.

Il **comma 1** definisce le Reti Interne di Utenza (RIU) come reti elettriche aventi le seguenti caratteristiche:

1. rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, o rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione o siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
2. connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
3. rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete (con obbligo di connessione di terzi);
4. reti collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
5. ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

La responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi (**comma 2**) è limitata, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi. Permane a Terna Spa l'erogazione del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU mentre rimane in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 3**), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve:

1. individuare i casi di cui al comma 1 e comunicarli al Ministero dello Sviluppo economico;
2. stabilire le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
3. fissare le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
4. definire le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete;
5. formulare proposte al Ministero dello Sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

Il **comma 4** chiarisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto al comma 6, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di sistema, previsti dalla legge, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

Limitatamente alle RIU (**comma 6**) di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari del precedente comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 7**), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 34 (Misure per il risparmio energetico)

In tema di risparmio energetico sono apportati alcuni adeguamenti al D.Lgs. 152/2006. In particolare si tratta di modifiche all'Allegato IX sugli impianti termici civili in relazione ai requisiti tecnici e costruttivi degli stessi.

Art. 35 (Efficienza energetica degli edifici)

L'articolo prevede, in materia di efficienza energetica, l'esclusione degli scaldacqua unifamiliari dagli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione e l'inserimento in questi ultimi degli impianti idrici sanitari, definiti come impianti di qualsiasi natura o specie destinati al servizio di produzione di acqua calda sanitaria, comprendenti sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione di acqua calda sanitaria (viene modificato l'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").

Art. 36 (Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

Il **comma 1** dispone che le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali (accordo tra più soggetti, fra cui enti locali, altri soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di un programma di interventi in più settori dell'industria tra loro integrati) entro il 31 dicembre 2008 devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto. Sulla rimodulazione, la regione o provincia autonoma interessata esprime il parere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo economico. Il **comma 2** differisce dal 31 dicembre 2008 (termine previsto dal D.L. 81/07) al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione delle risorse relative sia ai patti territoriali che ai contratti d'area (strumento operativo, concordato tra le amministrazioni pubbliche e le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione) in essere alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

Il **comma 1** istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

L'Agenzia (**comma 2**) è un ente di diritto pubblico avente come fine la ricerca e l'innovazione tecnologica nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

Inoltre l'ENEA (**comma 3**) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dell'Istruzione. L'ENEA svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'ente ENEA di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 di "Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137", che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari previsti al successivo comma 5.

Uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare con altri ministeri competenti (**comma 4**), determinerà le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENEA.

Il **comma 5** dispone la nomina di un commissario e due subcommissari, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio della nuova Agenzia.

Il **comma 6** chiarisce che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38 (Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

L'articolo 38 vuole promuovere l'innovazione nel settore energetico attraverso la predisposizione di un Piano operativo che deve prevedere, in particolare, la realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché la partecipazione a programmi internazionali sull'energia nucleare.

Il **comma 1** prevede la stipula di un'apposita convenzione, approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (introdotta dalla legge finanziaria 2007, a seguito di trasformazione della società Sviluppo Italia Spa), il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La convenzione è indirizzata a promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica (tecnologie Ccs) emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, predispone uno specifico piano operativo per definire obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

In particolare (**comma 2**) il piano di cui al comma 1 prevede:

1. realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario;
2. partecipazione a programmi internazionali sul nucleare, ad accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare e a programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito;
3. adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microgenerazione;
4. partecipazione ai progetti di promozione di tecnologie a basso contenuto di carbonio secondo l'Accordo di collaborazione Italia-Usa sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e la Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente Usa e il Ministero dell'Ambiente.

Il **comma 3** dispone che il Ministro dello Sviluppo economico attui le disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo del sistema elettrico (previste dal D.Lgs. 79/99 di liberalizzazione del settore elettrico e dal DM 8 marzo 2006 e consistenti nell'individuazione degli oneri generali concernenti il sistema elettrico, e nella definizione delle modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca nonché del controllo dello stato di avanzamento), a garanzia della continuità delle iniziative già intraprese.

Il **comma 4** introduce alcune modifiche all'art. 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*" (convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), con lo scopo di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, relativamente al bacino carbonifero del Sulcis:

1. assegnazione, da parte della regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e della produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;
2. assicurazione della disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegnazione della concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2010;
3. definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e realizzazione ed esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
4. presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.

Art. 39 (Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)

Il comma 1 prevede la possibilità, per il Ministero della Difesa, di affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente le infrastrutture militari e i beni del demanio militare o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'installazione di impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia e della sicurezza del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta energetica.

Il comma 2 dispone che il Ministero della giustizia, con le medesime finalità del comma 1, può utilizzare direttamente gli istituti penitenziari allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate.

Non possono essere utilizzati (**comma 3**) ai fini del comma 1 i beni immobili della Difesa non più utili agli scopi istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero della difesa, sentita la regione interessata e nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

Contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello Sviluppo economico, il proponente il progetto presenta al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente (**comma 5**).

Secondo il **comma 6** il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni. Rimangono le competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi mentre il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso in base alla normativa vigente, se previsto.

La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato (**comma 7**).

Art. 40 (Elettrodotti aerei)

Viene integrato l'allegato III, lettera z) della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (che reca l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai quali si applicano le procedure di VAS, VIA e IPPC), facendo riferimento agli elettrodotti aerei, e non più a tutti gli elettrodotti, come nel testo vigente, per ciò che concerne il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

Art. 41 (Tutela giurisdizionale)

L'articolo 41 prevede l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio, con sede in Roma, la competenza su tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia, facendo però salve le previsioni in materia di competenza territoriale nei ricorsi contro atti e provvedimenti delle Autorità.

Il **comma 1** devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attribuendo alla competenza del TAR del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) relative alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati, concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.

La Lega Nord ha espresso soddisfazione per l'approvazione di una propria proposta che circoscrive, elencandole, le specifiche controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio nel campo dell'energia, introducendo, al contempo, elementi di maggior chiarezza e trasparenza ed evitando una eccessiva centralizzazione dei procedimenti giudiziari nel settore energetico.

Relativamente alle controversie indicate dal presente articolo si applicano le disposizioni e le procedure definite dall'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 in materia di "*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*" che prevedono, tra l'altro, la riduzione dei termini processuali (**comma 2**).

Il **comma 3** dispone che le questioni di cui al comma 1 siano rilevate d'ufficio.

Il **comma 4** fa salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui all'art. 2, comma 25, della L. 481/95, istitutiva delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni (i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità suddette rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità).

Il **comma 5** precisa che le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tar del Lazio dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" e successive modificazioni (**comma 6**).

Il **comma 7**, infine, prevede che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 42 (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)

L'articolo 42 introduce semplificazioni nelle procedure relative alla realizzazione di impianti eolici ubicati in mare per la produzione di energia elettrica.

Il **comma 1** modifica l'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 includendo gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS.

Il **comma 2**, invece, va a modificare la lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni, prevedendo che la competenza regionale sia limitata ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma.

Il **comma 3** fa salve, relativamente agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica in mare, le procedure di VIA avviate prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame,

stabilendo che debbano concludersi secondo le norme vigenti. Per queste procedure, i proponenti possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che la VIA sia svolta in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal comma 1 (ossia nell'ambito della competenza statale e non regionale).

Il **comma 4** interviene sugli incentivi alle energie rinnovabili, relativamente alla fonte eolica offshore e alla fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW, mediante l'innalzamento del coefficiente previsto dalla L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), ai fini del rilascio dei certificati verdi. In particolare viene modificata la tabella 2, allegata alla legge finanziaria 2008, prevedendo l'innalzamento da 1,1 a 1,5 del coefficiente previsto per la fonte eolica offshore e l'innalzamento da 1,1 a 1,3 del coefficiente previsto per i rifiuti biodegradabili e per le biomasse (diverse da quelle prodotte da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta).

Il **comma 5** interviene sulla normativa relativa all'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori, utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. In particolare viene abrogato il comma 382-ter della L. 296/2006 (relativo agli impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte con tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per kwh per un periodo di 15 anni). E' mantenuto, invece, l'art. 2, comma 145, della L. 244/2007 e allegata Tabella 3 (impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse diverse da quelle citate sopra con tariffa omnicomprensiva pari a 0,22 euro per kwh per un periodo di 15 anni).

Con questo provvedimento, visto favorevolmente dalla Lega Nord, viene incentivata per il mondo agricolo la costruzione di impianti a biomassa di ridotte dimensioni e quindi facilmente realizzabili in molte aziende agricole, con potenze inferiori a un megawatt. Ciò permetterà nuove possibilità di far impresa e sarà fonte di reddito per gli agricoltori che potranno integrare e diversificare le attività dell'azienda nell'ottica di un'agricoltura sostenibile, sia dal punto di vista energetico che ambientale.

Il **comma 6** modifica la citata tabella 3 allegata alla L. 244/2007 fissando:

1. la sostituzione del punto 6 della tabella, che prevedeva una tariffa incentivante di 0,22 euro/kwh per gli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse non ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, stabilendo ora una tariffa di 0,28 euro/kwh per gli impianti alimentati da "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo...";
2. l'abrogazione del punto 7 della tabella, che rinviava alla specifica normativa, in materia di impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse e biogas provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte;
3. la modifica del punto 8 della tabella, che prevedeva un coefficiente di incentivazione per le biomasse pari a 0,18 euro/kwh, sostituendo il riferimento ai biogas "diversi da quelli di cui al punto precedente" con quello ai "biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili...".

Il **comma 7** varia l'art. 2, comma 150, punto c), della L. 244/2007, eliminando la necessità di dover adottare decreti ministeriali relativamente all'applicazione delle tariffe omnicomprensive incentivanti; tale norma, infatti, prevedeva l'emanazione di decreti ministeriali per stabilire le modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione di biomasse, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti per il calcolo dei certificati verdi e delle tariffe omnicomprensive, di cui rispettivamente alle tabelle 2 e 3 allegate alla L. 244/2007. Nel caso in esame viene soppresso il riferimento alla tabella 3.

Il **comma 8**, modificando l'art. 2, comma 152, della L. 244/2007, riconosce agli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse, la possibilità di poter cumulare la tariffa fissa omnicomprensiva con altri incentivi pubblici con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

Art. 43 (Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

Il **comma 1**, modificando l'art. 2, comma 61 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), dispone che le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per cinque annualità successive, i veicoli su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.

Il **comma 2** chiarisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione del comma precedente.

Il **comma 3** elimina l'esclusività degli incentivi per le installazioni degli impianti a GPL e a metano previsti, prima della presente modifica, solo sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro1" ed "euro 2", come contenuto all'art. 1, comma 7 del D.L. 5/2009, convertito con modifiche nella L. 33/2009.

Art. 44 (Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

L'articolo 44 introduce agevolazioni per le imprese esercenti attività di distribuzione dei carburanti prevedendo che, nell'ambito dell'accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola Camera di commercio, il fatturato di queste imprese si intende al netto delle accise. Le minori entrate previste per l'Unione delle Camere di commercio saranno compensate nella misura di 1,5 milioni di euro attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 45 (Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

L'articolo definisce le misure per l'introduzione di sconti sul carburante per le regioni che ospitano impianti di estrazione di idrocarburi (gas, petrolio).

Il **comma 1** dispone che, a partire dal 1° gennaio 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma (compresi i pozzi che partono dalla terraferma), l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione deve versare annualmente, sia elevata dal 7% al 10%. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

Con il **comma 2** è istituito il Fondo preposto alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

Il Fondo, oltre ad essere alimentato dagli importi provenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 è sostenuto anche dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati (**comma 3**).

Il **comma 4** delega il Ministro dell'Economia e delle finanze ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico decreto che definisca le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dai benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

Un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze destinerà, annualmente, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto (**comma 5**).

Articolo 51 (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

L'articolo 51 introduce una maggior trasparenza nel settore dei prezzi dei carburanti praticati dai gestori degli impianti.

Il **comma 1** prevede che, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, sia obbligatorio, per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, comunicare al Ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato.

Con il **comma 2** il Ministero dello Sviluppo economico è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto che individui le decorrenze di cui al comma 1 e definisca i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione e il trattamento dei prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero o anche attraverso altri strumenti di comunicazione. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che, nel caso di omessa comunicazione del prezzo o quando il prezzo praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, si applica la sanzione da lire 1.000.000 (euro 516,46) a lire 6.000.000 (euro 3.098,74).

Articolo 56, comma 3 (Editoria)

Questo comma prevede l'aumento dal 5,5 al 6,5% dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (Ires) a carico delle compagnie che operano nel settore petrolifero per il sostegno dell'editoria.

Cristian Toletini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctoletini@leganord.org